

Progetto adottato all' assemblea generale Berlino- Aprile 2008
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AGENTI ARTISTICI

STATUTO

CAPITOLO 1 – OGGETTO – NOME - SEDE

ARTICOLO - OGGETTO

E' un' associazione professionale fra persone fisiche o gruppi di persone fisiche che, in modo indipendente e senza intervento dello Stato, esercita in ambito musicale soprattutto e principalmente la professione di agenti artistici rappresentanti di artisti o altre associazioni professionali.

ARTICOLO - SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE

Questa associazione ha come scopo:

- a) di creare fra i membri legami di solidarietà ,aiuto professionale , unità nella professione, spirito di gruppo , buona intesa e permettere ad ognuno di lavorare con franchezza e lealtà nei confronti dei colleghi
- b) di difendere gli interessi morali e materiali comuni dei suoi membri così come quelli di cui sono i mandatari e per stabilire eventuali relazioni di collaborazione con altri gruppi professionali che rappresentano altre categorie, in particolare di agenti artistici.
- c) di rappresentare gli interessi di ogni membro - e degli artisti dei quali è il mandatario - presso i pubblici poteri nel proprio paese e al di là delle frontiere, presso le organizzazioni nazionali ed internazionali, altre organizzazioni e agenzie artistiche o di facilitare le relazioni con questi organismi.

ARTICOLO 3 - NOME

L' associazione è denominata:

ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AGENTI ARTISTICI

Le lingue ufficiali dell' associazioni sono: l' italiano, il francese, l' inglese ed il tedesco.

ARTICOLO 4 : SEDE

L' Associazione fa riferimento alla legge del luglio 1901.

La sede sociale è a : 14, Rue de Naples 75008 Parigi.

La sede potrà essere trasferita in qualsiasi luogo per decisione dell' Ufficio dell' associazione.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata e il numero dei membri dell' associazione sono illimitate.

CAPITOLO II - AMMISSIONI

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI PER DIVENTARE MEMBRO TITOLARE

Per fare parte dell'Associazione il candidato deve soddisfare le esigenze dell'Articolo 1, da almeno tre anni, nel paese dove è domiciliato . Deve avere una sede riconosciuta dove esercita regolarmente la sua professione ed essere titolare di una licenza o di una autorizzazione legale quando esercita la sua attività nel paese dove é domiciliato e subordinato.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA D' AMMISSIONE

A. PER I MEMBRI TITOLARI

Le domande di ammissione all'Associazione possono essere indirizzate in qualsiasi momento al Presidente con lettera di candidatura indicando le condizioni d'ammissione dell'art 6. La domanda d'ammissione dovrà essere patrocinata da quattro membri dell'Associazione di cui almeno due di competenza di altri paesi del candidato ed uno almeno dello stesso paese del candidato , se esiste.

Le presentazioni devono essere confermate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente sottoporrà all' Ufficio le domande di ammissione che gli saranno pervenute.

Il Presidente informerà , con ogni mezzo, tutti i membri dell'Associazione delle domande d'ammissione, al più tardi 30 giorni prima la riunione dell' Ufficio, dovendo deliberare sulle stesse. Il Presidente preciserà la data entro la quale le contestazioni dovranno pervenire all'Ufficio dell'Associazione ed al più tardi otto giorni prima della riunione dell'Ufficio.

L'Ufficio esaminerà le domande e delibererà sulle richieste se nessuna contestazione scritta arriverà nei 30 giorni precedenti la riunione ed al più tardi otto giorni prima la riunione dell'Ufficio.

Il candidato diventerà membro il primo giorno del mese successivo la data dell'ammissione.

Se l'Ufficio non può rimuovere le contestazioni , la domanda d'ammissione contestata sarà sottomessa alla prossima assemblea generale, che delibererà.

La quota del nuovo membro sarà integralmente dovuta se la sua ammissione è avvenuta durante i primi sei mesi dell'anno in corso.

Viceversa la quota sarà del 50% dell'ammontare se l'ammissione avviene durante il secondo trimestre dell'anno in corso.

Se un ex membro dimissionario desidera reintegrarsi nell'Associazione , deve presentare una nuova domanda d'ammissione senza la necessità del patrocinio.

B. PER I MEMBRI ASSOCIATI

Ogni membro titolare può patrocinare soltanto un membro associato.

Un membro titolare può patrocinare come membro associato, una sola persona della sua agenzia.

La domanda di ammissione in qualità di membro associato deve essere indirizzata dal membro titolare in qualsiasi momento al Presidente con lettera di presentazione di candidatura senza che il candidato debba soddisfare le condizioni dell'art 6.

L'ufficio esaminerà le domande e delibererà sulle stesse.

Il candidato diventerà membro associato il primo giorno del mese successivo alla data della sua ammissione.

Il membro associato ammesso non pagherà nessuna quota di iscrizione.

ARTICOLO 8 - DIMISSIONI

Cessano di far parte dell' associazione, senza che la loro uscita possa compromettere l' associazione:

1°/ i membri defunti

2°/ i membri che avranno dato le loro dimissioni con lettera indirizzata al presidente.

Ogni membro titolare dell' associazione può dimettersi in qualsiasi momento con effetto entro la fine dell' anno in corso, la quota di iscrizione dell' esercizio sarà dovuta interamente.

Ogni membro associato può dimettersi in qualsiasi momento con effetto entro la fine dell' anno in corso.

3°/ i membri titolari esclusi dall' Assemblea Generale per mancato pagamento della quota di iscrizione o esclusi per motivi gravi quali stabiliti all' articolo 11.

4°/ il membro associato il cui padrino membro titolare lascia l' associazione per qualsiasi ragione

5°/ il membro associato alla domanda del padrino titolare su decisione dell' Ufficio o in caso di comportamento scorretto o per cause riferite all' articolo 11 su decisione dell' Ufficio.

ARTICOLO 9 – CESSIONE DI UN' AGENZIA - DECESSI

In caso di cessione o di trasferimento per successione di un'agenzia, il successore subentrerà nel diritto di voto per l'anno in corso se la quota di iscrizione è stata pagata. Il successore potrà, se lo vuole, presentare la sua richiesta di ammissione all'associazione per essere membro a titolo personale. L'Ufficio potrà rinunciare ad applicare un ritardo nell'attesa di 3 anni secondo l'articolo 6.

ARTICOLO 10 - PERMESSO

Se le circostanze l'esigono o lo giustificano, l'Ufficio può autorizzare un membro titolare a domandare un permesso per un periodo limitato o illimitato. Durante il permesso il membro non pagherà la quota di iscrizione e non avrà diritto di voto.

ARTICOLO 11 – ALLONTANAMENTO

L'allontanamento potrà essere pronunciato soltanto dall'Assemblea Generale. Motivi di allontanamento sono in particolare: qualsiasi condanna penale che danneggia l'onore o la reputazione del membro, ogni grave mancanza morale, la probità commerciale nei confronti dell'associazione, ogni abuso di titolo di membro dell'associazione così come i ritardi nel pagamento di due quote consecutive.

Questa enumerazione è enunciativa e non limitativa.

ARTICOLO 12

L'Assemblea Generale ha la possibilità di conferire ad alcuni dei suoi membri un titolo d'onore.

CAPITOLO III – FINANZIAMENTO ED ESERCIZIO

ARTICOLO 13 – RISORSE DELL' ASSOCIAZIONE

Le risorse dell'associazione provengono:

- a) dalle quote di iscrizione dei membri titolari
- b) dai ricavi provenienti dalla vendita di pubblicazioni dell'associazione
- c) da donazioni
- c) da contributi straordinari decisi dall'Assemblea Generale

ARTICOLO 14 – QUOTA ANNUALE

Le quote sono dovute soltanto dai membri titolari.

La quota annuale è fissata dall'Assemblea Generale per l'esercizio successivo e da pagarsi all'inizio dell'esercizio al ricevimento della richiesta di quota inviata dal Tesoriere dell'associazione. Il ritardo del pagamento di due quote consecutive è un possibile caso di allontanamento dall'associazione (articolo 11).

I membri allontanati restano debitori delle quote non pagate e dei relativi interessi.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale corrisponde all'anno civile: 1° gennaio – 31 dicembre

CAPITOLO 4 - STRUTTURA

ARTICOLO 16 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea Generale
- b) Ufficio
- c) Controllo dei conti

CAPITOLO 4a – ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è formata dai membri dell'associazione. L'Ufficio convoca l'assemblea almeno un mese prima della data per lettera ordinaria.

a) Assemblea Generale Ordinaria

Si riunisce una volta all'anno a Parigi, o in un altro luogo scelto dall'Assemblea Generale o dall'Ufficio, e delibera sull'ordine del giorno deciso dall'Ufficio. Deve aver luogo entro i 6 mesi che seguono la chiusura di ogni esercizio.

b) Assemblea Generale Straordinaria

Delle Assemblee Generali Straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio e, in caso di urgenza, dal Presidente o dal Vice Presidente.

ARTICOLO 18 – ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'ordine del giorno dovrà essere comunicato ai membri insieme alla convocazione all'assemblea generale. Contiene gli argomenti che saranno discussi durante l'assemblea generale. Altri argomenti sottoposti da un membro possono essere esaminati durante l'assemblea generale ordinaria, se indicati per lettera al Presidente e se l'Ufficio ha dato il suo consenso.

Ogni proposta di modifica degli statuti deve rientrare nell'ordine del giorno che sarà notificata ai membri contemporaneamente alla convocazione all'assemblea generale.

Se un argomento dell'ordine del giorno necessita la presenza di una personalità esterna o di un collega non membro, questo potrà essere invitato a partecipare al dibattito dall'Ufficio, senza diritto di voto.

ARTICOLO 19 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Le assemblee generali sono presiedute dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal Vice-Presidente o per decisione dell'Ufficio, da un altro membro dell'Ufficio.

ARTICOLO 20 – VOTO ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Ogni membro titolare dispone di un voto.

Se ci sono più associati nello stesso Ufficio, essi dispongono soltanto di un voto. Essi possono beneficiare al massimo di un secondo voto se pagano una seconda quota.

I membri associati non hanno diritto di voto ma, possono ricevere una delega dal membro titolare assente.

,

ARTICOLO 21 - DELEGA DEL VOTO

In caso d'impedimento a partecipare all'assemblea generale un membro può farsi rappresentare fisicamente con diritto di voto da uno dei suoi collaboratori non membri, o dare la sua delega a un altro membro titolare associato dell'associazione.

La delega deve essere inviata per iscritto all'Ufficio prima dell'apertura dell'assemblea generale.

ARTICOLO 22 – soppresso dall'Assemblea Generale del 16 Aprile 2004

ARTICOLO 23 – PERDITA DEL DIRITTO DI VOTO

Su decisione dell'Ufficio, un membro titolare che non ha pagato la quota da due esercizi perde il diritto di voto e di farsi rappresentare .

ARTICOLO 24 – COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA GENERALE

Le competenze dell'assemblea generale sono notoriamente:

- a) l'approvazione del rapporto annuale dell'attività e dei conti
- b) l'elezione del Presidente, dei membri dell'Ufficio e dei Controllori
- c) le decisioni relative alle proposte dell'Ufficio e dei membri
- d) fissare la quota d'iscrizione dei membri titolari per l'esercizio successivo e quella di ogni contributo straordinario dei membri
- e) L'ammissione di nuovi membri titolari e soltanto in caso di contestazione l'allontanamento dei membri
- f) le modifiche degli statuti
- g) le decisioni relative allo scioglimento dell'associazione e all'utilizzazione del suo credito sociale
- h) la nomina di membri d'onore

ARTICOLO 25 – DECISIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale può soltanto deliberare e prendere delle decisioni se 1/4 dei voti dei membri é presente o rappresentato.

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese – ad eccezione dell'art. 26 – a maggioranza semplice dai membri presenti o rappresentati.

In caso di divisione a parità di voti , la decisione del Presidente è preponderante.

ARTICOLO 26 – DECISIONI STRAORDINARIE

Le seguenti decisioni debbono essere prese con una maggioranza di almeno il 2/3 dei voti dei membri presenti o rappresentati (quorum).

- a) ammissione dei membri soltanto in caso di opposizione o allontanamento
- b) elezione dell'Ufficio e del Presidente
- c) modifica degli statuti
- d) scioglimento dell'associazione
- e) disinteresse del credito sociale dell'associazione incaso di scioglimento

CAPITOLO IVb – L'UFFICIO

ARTICOLO 27 – UFFICIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'ufficio eletto fra i membri titolari dell'associazione, é formato da:

Un Presidente
Sei membri

I membri dell'ufficio nominano tra loro: un Vice Presidente (che sostituisce il Presidente, se assente, in caso di dimissioni o decesso dello stesso), un Tesoriere e un Segretario Generale.

L'Ufficio può invitare un membro dell'Associazione ad unirsi ai lavori ,se necessario, per dibattere alcuni argomenti.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente alla data della convocazione dell'Ufficio, l'Ufficio potrà eleggere un Presidente ad'hoc per la riunione .

I membri d'onore dell'associazione possono assistere , senza diritto di voto, alle delibere dell'Ufficio.

ARTICOLO 28 – ELEZIONI

a) Elezioni dell'Ufficio

I membri associati non possono essere eletti : I membri dell'Ufficio vengono eletti unicamente fra i membri titolari, con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti o rappresentati., a scrutinio segreto. Se questa maggioranza non andrà ad un solo candidato, si procederà ad un nuovo voto sul nome dei due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti al primo turno. Il candidato che otterrà al secondo turno il più alto numero di voti viene eletto.

L'Ufficio comprende obbligatoriamente due membri titolari francesi, residenti, essendo l'associazione sotto il regime della legge francese.

b) Elezione del Presidente

Il Presidente é eletto per tre anni dall'assemblea generale , tra i membri dell'Ufficio alle stesse condizioni di voto previste all'Art. 27. Se il suo mandato come membro dell'Ufficio scade prima del termine dei suoi tre anni come Presidente, egli porterà a termine il suo mandato di Presidente senza un nuovo voto. La Presidenza é limitata a due mandati consecutivi.

ARTICOLO 29 – ENTRATA NELL'INCARICO, DURATA DELLE FUNZIONI DEI MEMBRI DELL'UFFICIO

I nuovi membri dell'Ufficio entrano in carica dalla fine dell'assemblea in corso.

I membri dell'Ufficio sono eletti per la durata di tre anni, i membri uscenti non possono essere rieletti una seconda volta .

ARTICOLO 30 – DECESSO –DIMISSIONE O SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELL'UFFICIO

In caso di sostituzione o di decesso di un membro dell'Ufficio, é prevista la sua sostituzione provvisoria con decisione a maggioranza degli altri membri dell'Ufficio fino alla prossima assemblea generale , che elegge il nuovo titolare.

Se per delle ragioni di salute o altre, un membro dell'Ufficio è per un certo periodo impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o ad assistere all'assemblea generale, la maggioranza dei membri dell'ufficio può eleggere un sostituto. Se l'Ufficio non si mette d'accordo sulla candidatura di 'un sostituto, o nuovo titolare, la decisione sarà presa dal Presidente.

ARTICOLO 31 – SEGRETARIATO DELL'ASSOCIAZIONE

Il segretariato dell'Associazione sarà gestito da un membro dell'Ufficio le cui spese necessarie saranno rimborsate con i fondi dell'associazione. Potrà essere assistito da un segretario amministrativo assunto e remunerato su decisione dell'assemblea generale . Il segretario amministrativo partecipa ai lavori dell'Ufficio e dell'Assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 32 – RIUNIONI

L'Ufficio si riunisce ogni volta che gli interessi dell'Associazione lo richiedono, su convocazione del suo Presidente che stabilisce l'ordine del giorno. L'Ufficio non può deliberare validamente senza la presenza di almeno tre membri presenti alla riunione.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dell'Ufficio per queste riunioni sono pagate con i fondi dell'Associazione.

ARTICOLO 33 – COMPETENZE DELL'UFFICIO

L'Ufficio sceglie fra i suoi membri un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario generale.

L'Ufficio gestisce ed amministra l'Associazione e veglia sull'applicazione degli statuti.

L'Ufficio coinvolge l'Associazione e può accordare la firma individuale al Presidente, al Vice Presidente e al Tesoriere.

L'Ufficio decide sull'ammissione dei nuovi membri titolari quando non c'è contestazione di uno dei membri dell'Associazione, conformemente all'Art. 7.

L'Ufficio decide sull'ammissione dei membri associati.

Esamina le proposte che gli vengono sottoposte dai membri dell'associazione e di terzi, e li presenta all'assemblea generale.

Gestisce i beni dell'Associazione, prepara il preventivo e sottopone i conti e il preventivo stesso all'assemblea generale.

Convoca le assemblee e prende ogni decisione che contribuisca allo scopo sociale e agli interessi dell'associazione.

L'Ufficio può proporre il suo arbitrato su domanda congiunta di almeno due membri dell'associazione che sono in disaccordo tra di loro.

L'Ufficio può affidare a un membro associato degli incarichi.

Si impegna ad adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare il mantenimento e la prosperità della professione.

CAPITOLO IV – CONTROLLO DEI CONTI

ARTICOLO 34 – VERIFICA DEI CONTI

Due controllori, eletti dall'Assemblea fra i membri, verificano annualmente i conti presentati dall'Ufficio. Essi sottopongono il loro rapporto scritto all'assemblea generale.

Se necessario, si potrà fare appello ad un esperto contabile professionale indipendente dall'associazione.

CAPITOLO V – DIVERSI

ARTICOLO 35 - SCIOGLIMENTO:

In caso di scioglimento, i beni dell'associazione saranno destinati in conformità alle risoluzioni dell'assemblea generale. I beni non possono essere ripartiti fra i membri dell'associazione.

ARTICOLO 36 – DEPOSITO DEGLI STATUTI

Gli statuti saranno depositati, in conformità alla legge, alla Prefettura della Polizia di Parigi con la lista dei membri dell'Ufficio.

Il deposito sarà rinnovato ogni volta che ci sarà una modifica degli statuti e della formazione dell'Ufficio.

I seguenti statuti modificano quelli adottati il 20 Dicembre 1947 a Parigi e modificati nelle assemblee generali, come segue:

Paris	Dicembre 1948
Rome	Gennaio 1955
Munich	Dicembre 1955
Copenhagen	Aprile 1957
Montreux	Aprile 1958
Baden-Baden	Aprile 1961
Rome	Aprile 1962
Strasbourg	1964
Bruxelles	1978
Cannes	1985
Tel Aviv	1988
Budapest	1991
Bruxelles	1992
Madrid	1996
Berlin	1998
Berne	2000
Gènes	Aprile 2004
Brno	Giugno 2005
Berlin	Aprile 2008